

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Tutela della Fauna e della Flora**

N. 252 - 31122 / 2016

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N. 11010/14 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TORINO IN FAVORE DELL'AZIENDA FERROGLIO PAOLA, ESERCENTE ATTIVITA' DI COLTIVAZIONI AGRICOLE NEL PARCO REGIONALE DE "LA MANDRIA" (R.G. N. 33621/2014)
NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - CIG Z111BE5D64
(U.I. Euro 868,00)

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- la Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) ha presentato formale opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo n. 11010/2014 emesso dal Tribunale di Torino in favore dell'Azienda agricola Ferroglio Paola per il pagamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica a coltivazioni agricole su terreni interni al Parco Regionale La Mandria nell'anno 2013
- l'Azienda Ferroglio fondava la domanda di risarcimento in base a propria perizia tecnica di parte alla quale la Città Metropolitana aveva contrapposto accertamenti tecnici eseguiti dai propri funzionari che riconoscevano somme di importo inferiore a quello richiesto
- la pretesa risarcitoria dell'Azienda agricola ammontava ad euro 15.894,13 mentre il rimborso quantificato dai tecnici dell'Amministrazione e già liquidato era pari ad euro 3.922,26;
- il Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Torino – Quarta Sezione Civile, non essendo in contestazione tra le parti *l'an debeatur*, ma unicamente il *quantum*, ha ritenuto opportuno nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio, come da Ordinanza n. R.G. 2014/33621 del 18 marzo 2016, che accerti e quantifichi l'importo del risarcimento dei danni patiti dall'Azienda agricola Ferroglio, precisando in particolare i parametri, i prezzi di mercato e i criteri adottati dalla Provincia per computare il rimborso in argomento;

Rilevata la necessità di procedere con individuazione di un consulente tecnico di parte affinché partecipi ai lavori per conto della Città Metropolitana di Torino, assistendo alle operazioni del consulente del giudice per chiarire e svolgere le sue memorie ed osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (c.d. contraddittorio tecnico);

1/6

Ritenuto indispensabile, al fine dell'esito positivo della causa, nominare quale Consulente Tecnico di Parte per la Città Metropolitana di Torino il perito agrario Pierfranco Fenu, il quale nell'anno 2013, in qualità di funzionario del Servizio provinciale Agricoltura dell'Ente, aveva coordinato i lavori di accertamento e computo dei rimborsi dei danni di cui trattasi ed è pertanto in grado di interloquire con il CTU e raggiugarlo sulle procedure adottate in merito all'indennizzo in oggetto;

Preso atto della disponibilità del p.a. Pierfranco Fenu ad accettare la nomina a consulente tecnico di parte della Città Metropolitana a fronte di un compenso onnicomprensivo di Euro 800,00;

Visti i tariffari per le prestazioni professionali dei periti agrari e ritenuta congrua la richiesta economica formulata dal p.a. Fenu in considerazione delle attività di alto contenuto specialistico da svolgere e della professionalità posseduta;

Tenuto conto che il p.a. Fenu a partire dall'anno 2016 è entrato nei ruoli della Regione Piemonte in virtù della L.R. 23/2015 e rilevato che lo stesso è stato autorizzato, con provvedimento n. 16-4141 del 02/11/2016, a svolgere l'incarico in argomento, come da comunicazione e-mail del 3 novembre u.s. della Direzione Regionale Segretariato Generale – Settore Stato Giuridico, ordinamento e formazione del personale;

Dato atto che:

- nel presente caso sussiste la necessità di ricorrere all'esterno in quanto non sono rinvenibili nell'Ente strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare le attività oggetto dell'incarico, come risulta dalla scheda istruttoria in atti
- per quanto attiene al caso specifico che è imprescindibile il conferimento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte ad un soggetto di comprovata professionalità in materia di estimo rurale, nonché in possesso di esperienza nella valutazione e stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e ai pascoli;

Visto l'art. 64 del Regolamento per l'accesso agli impieghi, secondo il quale sono esclusi dal relativo ambito di applicazione gli incarichi di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente;

Dato atto che la nomina del Consulente Tecnico di Parte effettuata in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo presentata dalla Città Metropolitana di Torino, così come su specificato, trattandosi di prestazione effettuata in ambito di Contenzioso Civile, su espressa disposizione del Giudice del Tribunale di Torino, non è soggetta all'obbligo di preventiva programmazione degli incarichi, né al rispetto del limite di spesa introdotto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010;

Vista l'autocertificazione sottoscritta dal p.a. Fenu concernente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013;

Considerato che per l'inquadramento ai fini fiscali e previdenziali vige il principio di annualità per cassa e preso atto che il p.a. Fenu ha dichiarato nell'apposito modulo d'inquadramento fiscale/previdenziale che non ha superato o prevede di non superare nel 2016, compreso il presente incarico, la fascia di esenzione di € 5.000,00 per attività di lavoro autonomo;

Ritenuto di impegnare la spesa derivante dal presente incarico, pari a complessivi Euro 868,00, come di seguito indicato:

-	800,00	per compenso sulla Missione/Programma 16/02 - Titolo I Spese correnti (intervento ex DPR 194/1996: 1070503) degli stanziamenti provvisori 2016 - cap. 16175 - Macroaggregato 03 - codice V livello U.1.03.02.11.004 delle dotazioni finanziare provvisorie 2016 - COFOG 04.2
-	68,00	per IRAP sulla Missione/Programma 16/02 - Titolo I - Spese correnti (intervento ex DPR 194/1996: 1070503) degli stanziamenti provvisori 2016 - capitolo 16175 - Macroaggregato 03 - Codice V Livello: U.1.03.02.11.004 delle dotazioni provvisorie - COFOG 04.02;

Tenuto conto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti necessari per l'affidamento stesso;

Dato atto che in ottemperanza dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento verrà pubblicato sul link "trasparenza amministrativa" del sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

Atteso che la circolare del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 54800 del 08/01/2011 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" riporta esplicitamente tra le esclusioni dell'applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 (pag. 10 punto I) gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto opportuno dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del p.a. Pierfranco Fenu, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dei contratti, all'art. 6 comma 2;

Dato atto che l'Ente opera in gestione provvisoria di cui all'art. 163, comma 2, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., così come integrato dall'art. 1 ter del D.L. 78/2015 (legge 125/2015) e che la spesa risulta obbligatoria in quanto riferita ad un procedimento giurisdizionale in corso;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Torino in favore dell'Azienda Ferroglio Paola, esercente attività di coltivazioni agricole nel Parco Regionale de "La Mandria (R.G. n. 33621/2014), l'incarico di Consulente Tecnico di Parte al perito agrario Pierfranco FENU, nato a Perosa Argentina (TO) il 01/01/1955, C.F. FNEPFR55A01G463X, residente a Torino, Via Podgora n. 35 (codice fornitore 131468), con decorrenza dal 15/11/2016 fino alla conclusione della causa, in relazione alle esigenze manifestate dal CTU e dal Giudice;
2. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2016, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 1503) la spesa di Euro 868,00;

4/6

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 868,00, come segue:

-	800,00	per compenso sulla Missione/Programma 16/02 - Titolo I Spese correnti (intervento ex DPR 194/1996: 1070503) degli stanziamenti provvisori 2016 - cap. 16175 - Macroaggregato 03 - codice V livello U.1.03.02.11.004 delle dotazioni finanziare provvisorie 2016 - COFOG 04.2
-	68,00	per IRAP sulla Missione/Programma 16/02 - Titolo I - Spese correnti (intervento ex DPR 194/1996: 1070503) degli stanziamenti provvisori 2016 - capitolo 16175 - Macroaggregato 03 - Codice V Livello: U.1.03.02.11.004 delle dotazioni provvisorie - COFOG 04.02 ;

4. di stabilire che il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notula, correttamente redatta e corredata dalle eventuali altre informazioni/dichiarazioni necessarie e salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Codice Civile;
5. di dare atto che sono in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento dell'incarico, e che pertanto la Città metropolitana si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;
6. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la valutazione di cui all'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, in quanto di valore inferiore ad Euro 5.000,00;
8. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

9. di dare al presente atto valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante sottoscrizione per accettazione da parte dell'incaricato;

Torino, 14 novembre 2016

Il Dirigente del Servizio
Tutela della Fauna e della Flora
Dott. Mario Lupo

AR/